

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|---|--------------------|---|
| | PAG. | |
| Congedo: | | Disegno di legge (Discussione e approvazione): |
| PRESIDENTE | 573 | Difesa della genuinità del burro. (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (2511) |
| Comunicazione del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 574 | PRESIDENTE |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> |
| COMPAGNONI ed altri: Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari. (18C5); | | CHIARINI, <i>Relatore</i> |
| MACRELLI: Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952. (2192); | | FARINET |
| DE MARZI FERNANDO: Norme in materia di proroga dei contratti agrari. (2431). | 574 | BETTIOL FRANCESCO GIORGIO |
| PRESIDENTE | 574, 575, 576, 577 | MARENGHI |
| CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 574, 577 | SAMPIETRO GIOVANNI |
| GOZZI, <i>Relatore</i> | 576 | BERTONE |
| GOMEZ D'AYALA | 574 | AIMI |
| TRUZZI | 574, 577 | |
| CACCIATORE | 576 | Votazione segreta: |
| AIMI | 576, 577 | PRESIDENTE |
| MICELI | 577 | |
| DE MARZI | 575, 577 | |
| | | La seduta comincia alle 9,30. |
| | | FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. |
| | | (È approvato). |
| | | Congedo. |
| | | PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sangalli. |

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Aldisio, Bonomi, Compagnoni e Sansone sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Farinet, De Marzi, Curcio e Cacciatore.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Compagnoni ed altri: Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari. (1805); Macrelli: Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952. (2192); De Marzi Fernando: Norme in materia di proroga dei contratti agrari. (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Compagnoni ed altri: « Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari », Macrelli: « Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952 »; e De Marzi Fernando: « Norme in materia di proroga dei contratti agrari ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione si svolge, come testo base, sulla proposta presentata dall'onorevole De Marzi e che, nella seduta del 5 dicembre 1956, è stata approvata il concetto informatore della prima parte dell'articolo 1, che, pertanto, a coordinamento effettuato, risulterebbe del seguente tenore:

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo passata in giudicato, nonché per quelli stipulati fino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

Il Governo aveva richiesto la sospensione della discussione, ritenendo che la norma approvata potesse eccedere gli intendimenti della legge. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler esprimere il proprio parere al riguardo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Durante la discussione degli emendamenti all'articolo 1, ho ritenuto che fossero emersi concetti tendenti a variare il significato dell'articolo stesso, oltrepassando quella che è la volontà del Governo; e ciò per quanto riguarda l'aggiunta dell'ultimo inciso: « nonché per quelli stipulati fino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

Avevo, quindi, espresso una riserva a questo riguardo, che oggi ribadisco, in quanto il Governo è d'accordo che la proposta di legge in esame possa riguardare i contratti oggi esistenti; ma non è favorevole ad estenderla ai contratti i quali vengano stipulati dopo l'approvazione della proposta di legge stessa.

GOMEZ D'AYALA. Richiamandomi alle osservazioni già esposte nella seduta precedente, se il testo, così come è stato coordinato, può dar luogo ad un ritardo nell'approvazione della legge, mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'ultimo inciso.

TRUZZI. Ricordo di aver precisato nella precedente seduta, che la Commissione doveva esprimere la propria volontà di concludere innanzi tutto l'iter legislativo della riforma dei contratti agrari e di evitare qualunque remora al raggiungimento di tale scopo.

Pertanto, non posso che associarmi alla proposta del collega Gomez D'Ayala, dove il Governo non mantenga motivi di riserva sul testo che approviamo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono lieto che venga formulata questa proposta ed anche di poter chiarire la posizione del Governo.

Il Governo non voleva che questa fosse una norma interpretativa, e su questo la Commissione è stata concorde. Il Governo, inoltre, si è dichiarato d'accordo che i contratti oggi esistenti possano beneficiare della proroga; ma divergeva sull'interpretazione estensiva di queste norme anche ai contratti che fossero stati stipulati dopo l'entrata in vigore, come legge, della presente proposta di legge. E, su questo, io ho avanzate le mie riserve.

Se la Commissione, nell'interpretazione che essa intende dare al primo articolo, si trova d'accordo con il Governo, nel senso che i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengano considerati, allora io sarò lietissimo di ritirare le mie riserve e, quindi, farò tutto quanto è possibile affinché la legge entri rapidamente in vigore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, passiamo alla votazione dell'articolo 1 della

proposta di legge De Marzi, nel testo coordinato nella precedente seduta, e con la soppressione dell'inciso finale:

« Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati e alle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge De Marzi. Ne do lettura:

« Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto il contratto continua con il coniuge e con gli eredi sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo ».

DE MARZI. Propongo il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole:* il contratto continua con il coniuge e con gli eredi sempreché siano coltivatori diretti, *le parole:* il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi, già facenti parte della famiglia coltivatrice, sempreché siano coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, voteremo l'articolo 2 per divisione.

Pongo in votazione le parole « Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo De Marzi.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 2:

« Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto il contratto continua con il coniuge e con gli eredi già facenti parte della famiglia coltivatrice, sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che co-

stituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge De Marzi. Ne do lettura

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si applica solo ai contratti di affitto in corso di proroga ».

Ricordo che l'onorevole proponente ha ampiamente illustrato, nella precedente seduta, il contenuto di questo articolo, il quale ha lo scopo di garantire l'affittuario coltivatore diretto nel caso in cui il proprietario venda il fondo ad un acquirente diverso dall'affittuario, in base alla legge sulla piccola proprietà contadina.

Come è noto, l'articolo 8 della legge citata stabilisce che, quando si vende un fondo e l'acquirente è diverso dall'affittuario, il nuovo acquirente ha il diritto di dare la disdetta all'affittuario coltivatore diretto, con un preavviso di almeno tre mesi, quando la vendita avvenga almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria in corso, oppure negli ultimi tre mesi. In tal modo sono sufficienti tre mesi e un giorno per dare lo sfratto ad una famiglia coltivatrice, sia pure in questo caso particolare. Osserva l'onorevole De Marzi che questa è una anomalia rispetto a quanto si applica per i mezzadri. Propone, quindi, con il suo articolo che la norma dell'articolo 8 si applichi soltanto ai contratti di affitto in corso di proroga, mentre per i contratti per i quali sia stato inizialmente stabilito un termine, tale termine contrattuale debba essere rispettato anche dal nuovo proprietario.

Comunico che, al testo dell'articolo 3 proposto dall'onorevole De Marzi, il relatore, onorevole Gozzi, ha proposto il seguente emendamento sostitutivo.

« *Sostituire l'articolo 3 con il seguente*

« Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del decreto legislativo 23 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempre-

ché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

Così verrebbe applicato a tutti i contratti, anche a quelli stipulati nel corso dell'annata agraria in cui avviene la vendita, il principio per cui è sempre necessaria la disdetta di un anno per rendere libero il terreno alla fine dell'annata agraria successiva.

CACCIATORE. Propongo, con un emendamento, che sia rispettata la durata convenzionale dei nuovi contratti e che, in ogni caso, i contratti cessino di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva.

Voi sapete che i contratti di affitto hanno una durata convenzionale che per il Mezzogiorno è di quattro anni. Naturalmente se un contratto è stato stipulato nel 1952, oggi siamo quasi alla scadenza; ma se è stato stipulato nel 1953 o 1954 non vedo perché il termine della disdetta non possa rispettare la scadenza convenzionale, sempreché questa oltrepassi il termine dell'annata agraria successiva.

Faccio presente, tuttavia, che il mio emendamento è subordinato alla non approvazione del testo originario proposto dall'onorevole De Marzi, testo che io approvo.

AIMI. Non ritengo che l'emendamento Cacciatore sia del tutto subordinato al testo originale dell'articolo 3. Infatti, per la vendita di terreni per i quali è in corso un contratto convenzionale esso stabilisce la disdetta solamente alla scadenza del contratto stesso, mentre per la seconda parte — disdetta alla fine dell'annata agraria successiva — esso si ricollega all'emendamento Gozzi. Ad ogni modo mi permetto di aderire all'emendamento Cacciatore.

A questo punto però, è necessario fare alcune precisazioni. In sede di legge di riforma dei contratti agrari, abbiamo approvato delle norme che danneggiano la mezzadria a favore degli affittuari; poi vogliamo lasciar permanere una norma sulla piccola proprietà contadina che ostacola la piccola proprietà quando c'è di mezzo il mezzadro. Questa è una asimmetria profonda nel sistema! Le norme proposte oggi sono giuste; però creano delle remore alla piccola proprietà contadina. Se siamo preoccupati di questo, perché non estendiamo le norme sulla piccola proprietà contadina anche al caso in cui il fondo è concesso a mezzadria? Ciò sarebbe più giusto! Non vedo perché se abbiamo stipulato un contratto per nove anni — per esempio — dobbiamo estinguerlo dopo uno, due, tre anni, mentre,

invece, rimane eternamente in vigore un contratto di mezzadria, soggetto a proroga.

E allora, ferma restando l'approvazione dei primi due articoli della proposta di legge De Marzi, io proporrei che il Governo e la Commissione studiassero a fondo il problema di cui è oggetto l'articolo 3, in modo che si possa dare una definitiva sistemazione alla materia. Quindi, proporrei di stralciare dalla proposta De Marzi l'articolo 3 per discuterlo successivamente, dopo che l'argomento sia stato fatto oggetto di più attento studio. A mio avviso, l'urgenza dell'approvazione del provvedimento attualmente in esame deriva dal fatto che tutti sono preoccupati per le scadenze dei contratti in corso, mentre l'articolo 3 può attendere la sua soluzione legislativa.

GOZZI, *Relatore*. Osservo che la proposta De Marzi, mentre agli articoli 1 e 2 si preoccupa di intervenire in un problema contingente di particolare urgenza che deve essere risolto immediatamente in attesa anche di un prossimo augurabile intervento della legge generale di riforma dei contratti agrari, con l'articolo 3 si vuole rinnovare radicalmente i principi giuridici affermatasi dal 1948 al 1956 in materia di piccola proprietà contadina.

Ora questa innovazione, giusta o meno, dovrebbe essere discussa; però in questa sede non la reputo opportuna, ed è da questa preoccupazione che è originato il mio emendamento, il quale, in sostanza, è ispirato a principi già convalidati e già in vigore in materia di piccola proprietà contadina. Solo esso si preoccupa di correggere quella che è forse la anomalia più notevole dell'articolo 3 del decreto-legge del 1948, prorogando il termine di rilascio del fittavolo nei confronti del nuovo acquirente.

Certo è che se non si accoglie questo emendamento sostitutivo, l'unica decisione da prendere mi pare sia quella di accettare la proposta di stralcio dell'articolo 3 avanzata dal collega Aimi e di votare la legge nei primi due articoli. E su questa conclusione alternativa, mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Desidero ricordare alla Commissione la disciplina che abbiamo introdotta nei contratti agrari in merito alla materia attinente all'argomento che stiamo trattando. Abbiamo, cioè, considerato come motivo di « giusta causa » questo principio: il proprietario che acquista un fondo per coltivarlo direttamente ha diritto di dare la disdetta all'affittuario, anche coltivatore diretto, che si trovi sul fondo; però, alla scadenza contrattuale. Non abbiamo parlato di piccole pro-

prietà contadina, ma affermato il principio generale nell'inquadramento del sistema generale della legge.

MICELI. Ritengo che non vi sia graduazione di urgenza fra i contratti stipulati dopo il 1952 e scaduti ed i contratti in corso in cui subentri una vendita per opera della legge sulla piccola proprietà contadina, può essere avvenuta due mesi fa o può avvenire in seguito.

Sono perfettamente d'accordo che, se si vuole approfondire la questione, non lo si può fare ora in questa legge; quindi sarei favorevole ad approvare la legge con l'emendamento transitorio del relatore, onde dare in seguito una disciplina definitiva alla materia.

AIMI. Non avrei personalmente difficoltà ad accettare le proposte del relatore e dell'onorevole Miceli; ma è necessario che ci si renda conto del fatto che non possiamo, noi legislatori, fare una legge ogni quindici giorni sullo stesso argomento! Questo problema sottoposto dall'onorevole De Marzi all'attenzione della Commissione è grave, perché questo incidere continuamente sulla piccola proprietà contadina crea altri squilibri ed altri errori.

A seguito di quanto già accennato faccio presente che la legge sui contratti agrari che dovremo approvare non risolve nulla al riguardo, in quanto i grossi problemi dell'applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina rimangono *in toto* per quanto concerne l'affitto ai non coltivatori diretti.

Quindi, a me pare indispensabile che, anche con riferimento generico alla nuova legge sui contratti agrari, si studi e si presenti alla Commissione una legge organica che modifichi tutti gli errori che sono stati rilevati sulla piccola proprietà contadina, errori che non sono pochi e che, spesso, sono tanto dannosi alla produzione.

DE MARZI. Io, per un senso di giustizia, vorrei insistere sull'approvazione dell'articolo 3 nel testo proposto, perché il punto fondamentale è che, quando è redatto un contratto fra le parti, le parti stesse sono conscie di quello che fanno. Però, siccome sono anche sensibile alle osservazioni fatte e sono convinto che questo articolo 3 si riferirebbe soprattutto a tutto il coordinamento della proprietà contadina — e credo che lo stesso Presidente sia convinto come me che ci sarebbero molte norme da aggiungere alla legge sulla piccola proprietà contadina — penso che forse sarebbe necessario studiare maggiormente questo problema prima di approvare

l'articolo 3 nel testo originariamente proposto. Quindi, mi dichiaro favorevole all'emendamento Gozzi.

TRUZZI. Sono d'accordo con gli onorevoli colleghi che tutta la materia di cui trattasi deve essere riveduta. Tuttavia, noi dobbiamo attenerci all'arte dell'accontentarsi delle cose possibili. Nell'emendamento Gozzi non si fa altro che lasciare un anno di respiro circa il fondo della piccola proprietà contadina; e, questo, per me, non pregiudica nulla. Anzi, l'anno di respiro che si lascia per chi si trova sul fondo potrebbe diventare una norma anche per tutte le altre ipotesi analoghe. Quindi, personalmente, sono pienamente favorevole alla approvazione di questo emendamento.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo avrebbe preferito che questo articolo 3 fosse stato stralciato e, quindi, trattata la relativa questione a parte, essendo questo un argomento che nulla ha a che vedere con la legge contingente. Comunque, in via subordinata, esso preferisce l'emendamento Gozzi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cacciatore non insiste sul suo emendamento, che l'onorevole rappresentante del Governo preferisce aderire all'emendamento dell'onorevole Gozzi e che da parte sua, l'onorevole De Marzi non insiste sul proprio testo.

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge De Marzi:

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si applica solo ai contratti di affitto in corso di proroga ».

Do lettura dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 114:

« Fatta eccezione delle servitù prediali, i diritti di godimento o di garanzia esistenti sui fondi acquistati secondo le norme del presente decreto sono soddisfatti sul prezzo.

I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di aver vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto ».

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1956

Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 3 proposto dall'onorevole Gozzi:

« Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è sostituito dal seguente

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, cessano di avere vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi sempre che sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

(È approvato).

Do lettura del testo definitivo della proposta di legge, così come risulta approvato

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.

ART. 2.

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi già facenti parte della famiglia coltivatrice, sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente.

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipu-

lata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Difesa della genuinità del burro. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Difesa della genuinità del burro », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 ottobre 1956.

Il relatore, onorevole Chiarini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CHIARINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge entra nel novero delle nuove disposizioni di difesa dei prodotti agricoli in generale ed in special modo di difesa dei prodotti caseari, di fronte alla grave crisi che sembra finalmente in via di risoluzione.

Difendere i prodotti dell'agricoltura in generale è, in questo momento, un dovere, compreso ed attuato gradualmente dal Ministro dell'agricoltura; e, per questo, gliene siamo giustamente riconoscenti, perché fra le varie cause che deprezzano i prodotti agricoli non ultima è quella delle sofisticazioni. Il prodotto genuino agricolo, sia del campo come della stalla, nel relativo processo di trasformazione in quei settori in cui il prodotto ha bisogno di ulteriore lavorazione per la presentazione diretta al consumo, subisce molte volte dei dannosi procedimenti che ne alterano la genuinità e ne moltiplicano invece la quantità. Fortunatamente questi procedimenti non sono eseguiti da elementi del mondo agricolo, ma normalmente da speculatori che, vivendo ai margini di tale attività, hanno trovato in queste forme di alterazione una fortuna molte volte insperata. Tutto questo si svolge a danno dell'agricoltura che vede in molti settori, come quello caseario, l'avanzarsi della sofisticazione fino al punto di formare particolari gusti ed attitudini del consumatore, il quale, pur sempre pagando con prezzo elevato, riceve un prodotto scadente.

Quindi l'interesse della riuscita è duplice. del produttore che ha diritto di vedere difeso il suo prodotto e del consumatore che ha uguale diritto di vedere consegnato un prodotto genuino a salvaguardia dello stesso valore nutritivo e genuinità della merce, che

compra come pura ed invece riceve adulterata.

È fuori dubbio che ogni sofisticazione equivale ad una frode ai due interessati nel prodotto. Il primo — il produttore — perché vede il mercato della richiesta coperto da prodotto alterato e rimane normalmente con il suo prodotto genuino invenduto, oppure è costretto a venderlo ad un prezzo inferiore al costo di produzione e ad immetterlo nel mercato attraverso la speculazione di questi sofisticatori, che, molte volte, sono diventati così forti e potenti da dominare i mercati stessi. Il secondo — il consumatore — che ha diritto di ricevere quello che desidera acquistare e non pagare della merce scadente per della merce buona.

Sarà bene, per giungere ad una completa difesa dei prodotti agricoli, arrivare alla istituzione del marchio di origine obbligatorio, come già in uso in diversi Stati, in modo che la responsabilità della genuinità del prodotto venga data al produttore quando questi ha la possibilità di difendersi, attraverso la legge, da tutti coloro che cercano di violarla.

Il presente disegno di legge, richiamando anche ulteriori provvedimenti legislativi, secondo il mio modesto modo di vedere, corrisponde veramente a questo scopo, e può costituire un primo esempio di difesa di un prodotto agricolo di importanza notevole nel settore caseario.

Perciò, l'articolo 1 che riguarda la fabbricazione del burro, garantisce innanzitutto l'origine del burro stesso, come ricavato dalle creme del latte di vacca, mentre stabilisce che, per qualsiasi altro burro, dovrà essere specificata la specie dell'animale da cui proviene.

L'uso di denominazioni o di dizioni riferentesi a trattamenti applicati alla materia prima (come l'affioramento, ecc.) o al prodotto finito per la conservazione, dovrà essere stabilito con decreto apposito del Ministro dell'agricoltura, d'accordo con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 2 riassume le cause che possono alterare il burro e obbliga, innanzitutto, la sanità del latte che può essere inquinato da malattie alle vacche stesse, affette da forme tubercolari, mastitiche, aftose che l'articolo sopracitato non contempla, ma che il regolamento successivo alla legge dovrebbe specificare.

La seconda parte dell'articolo 2 riguarda la proibizione di materie estranee alla composizione della crema di latte. Qui l'indicazione nella legge è breve, ma il campo dei prodotti

adoperati alla sostituzione del burro sono molti, anche nello stesso settore dei sottoprodotti del latte, che possono essere mescolati nella crema del latte di vacca. Tra essi, normalmente, la margarina ed ogni altro grasso di animale sterilizzato o vegetale, o aromatizzato e finanche gli stessi preparati in polvere ad impasto di acqua.

La parte terzo dell'articolo 2, che riguarda gli agenti di conservazione e di colorazione del burro, mi permette di suggerire agli organi preposti una particolare attenzione ed una maggiore rigidità, poiché molte volte tali agenti sono adoperati per camuffare le altre sostanze contenute nel burro. Ormai la conservazione dello stesso, con l'attuale disposizione di frigoriferi obbligatori per gli stessi distributori al pubblico, ne garantisce la conservazione, mentre la sua colorazione è sempre salvaguardata dalla prova di bontà che il burro dà quando è genuino. E ciò anche quando non è fortemente colorato di giallo, come nella stagione invernale in cui l'alimentazione delle vacche, in certe zone d'Italia, è fatta solamente con foraggio secco.

L'articolo 3 riguarda la percentuale obbligatoria di grasso nel burro.

L'articolo 4 concerne l'immissione del consumo del burro con provvedimenti nuovi che, uniti ai vecchi, dovrebbero dare un risultato positivo. In merito al presente articolo ho ricevuto delle lagnanze da parte dei mandriani della Valle d'Aosta i quali si lamentano della troppo piccola pezzatura obbligatoria del burro, difficoltosa in relazione agli alpeggi. Sono del resto disposizioni che possono essere benissimo salvaguardate od attenuate in sede di regolamento.

I rimanenti articoli riguardano disposizioni di carattere generale, sanzioni pecuniarie che mi sembrano veramente studiate con una certa competenza e accuratezza, con una certa severità che dovrebbe portare, anche i refrattari, all'ordine ed alla disciplina nell'ambito della legge.

Per questo, onorevoli colleghi, vi invito a votare senz'altro favorevolmente la presente legge senza apportare ulteriori modifiche, in quanto queste ne ritarderebbero l'attuazione e nel medesimo tempo deluderebbero l'attesa di tanti produttori e consumatori. Sulla materia della difesa dei prodotti agricoli dovremo ritornare ancora e, perciò, ci troveremo allora nella possibilità di riferire sui risultati e, se occorrerà, di riparare alle eventuali lacune ed omissioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARINET. Sulla necessità di questa legge non c'è alcun dubbio, ma alcune disposizioni, anche solo formali, suscitano perplessità che sarebbe bene chiarire in discussione per evitare equivoci.

Faccio osservare, anzitutto, che, mentre finora il burro nella nostra legislazione è definito come il « prodotto ottenuto unicamente dalla materia grassa contenuta nel latte di vacca », nel disegno di legge in esame si parla di « creme » ricavate unicamente dal latte di vacca. Ora non so se gli onorevoli colleghi siano al corrente del fatto che nelle nostre zone montane, dal latte — particolarmente grasso — prima si ricava il formaggio e più precisamente la fontina e poi si estrae, sia mediante centrifuga che per precipitazione, un burro che si chiama « burro di brossa », « burro di siero » oppure « burro di fiorito ». Ora non vorrei che la parola « crema » potesse escludere dalla categoria « burro » queste qualità di prodotto estratte successivamente al formaggio.

Altro punto che ha destato le mie perplessità concerne l'articolo 4. Detto articolo pone i produttori di burro delle regioni alpine in condizione di non poter vendere direttamente il loro prodotto al consumatore in quanto, non disponendo dell'attrezzatura necessaria per il confezionamento del prodotto nelle forme volute dalla legge per la vendita al privato consumatore, essi sono obbligati a cedere il prodotto al confezionatore. Si produce così un ulteriore passaggio che provoca un minor ricavo netto per il produttore.

Si tratta di un vecchio problema che grava sui produttori, per cui si verifica che questa figura economica pur restando alla base della produzione è quella che realizza di meno, a tutto vantaggio dei commercianti ed intermediari. Il particolare sistema di fabbricazione del burro in montagna è legato a tutti gli usi e le pratiche di sfruttamento degli alpeggi, non certo facilmente modificabili. La confezione del burro nei pesi e con le modalità previste dall'articolo 4 comporta l'uso di macchine (panettatrici, puntatrici, sigilli, ecc.) che il nostro produttore non può possedere, né si può pretendere che si attrezzino in tale senso.

Faccio notare che in paesi dove l'igiene è molto controllata e la legge è rigorosa — come in Svizzera — per il burro da siero non si esigono le stesse formalità richieste per il burro di panna. Il burro da siero, confezionato in pani da 3, 4, 5 chili e con le prescritte diciture sull'involucro, viene venduto direttamente al consumatore sui mercati. Tale burro,

essendo estratto da siero cotto, è immunizzato dai germi per cui è talora preferito dagli ospedali, cliniche, ecc.

Ritengo, perciò, che sarebbe necessario modificare, almeno nello spirito, il rigore dell'articolo 4 in modo che sia data la possibilità, magari tramite il regolamento ministeriale di applicazione della legge, di vendere direttamente il burro nelle località montane, pur assicurando una rigida tutela dell'igiene, con reciproco vantaggio del produttore e del consumatore.

Per quanto riguarda le dimensioni degli involucri, sigilli, ecc. avevo preparato un emendamento. Comprendo l'urgenza, ma d'altra parte ricordo che, se per la precedente legge sulla tutela della denominazione dei formaggi avessimo rinunciato a tutte le modifiche in nome dell'urgenza, avremmo avuto dei pessimi risultati.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, pur non nascondendoci che esso si presta, non tanto ad errate ed arbitrarie interpretazioni, ma ad evasioni da parte degli interessati.

Ritengo che l'elemento principale — come del resto è stato rilevato al Senato — sia quello di intensificare da parte del Governo la vigilanza sull'applicazione di queste norme. Infatti, se essa venisse a mancare, non v'è dubbio che gli intermediari fra il produttore ed il consumatore avrebbero modo e possibilità di evadere la legge.

Al contrario, non condivido le preoccupazioni del collega onorevole Farinet per quanto riguarda le difficoltà della confezione per la vendita al consumo. Le norme emanate per il confezionamento del prodotto da questo disegno di legge garantiscono una certa sicurezza al consumo sulla genuinità del prodotto, e ritengo che le nostre latterie di montagna debbano adeguarvisi, perché il problema diventa invece di organizzazione nel senso di poter escludere l'intermediario.

La mia perplessità è un'altra e deriva dalla dizione dell'articolo 3 il quale stabilisce che il burro non deve avere un titolo di grasso inferiore all'82 per cento. Ora il nostro prodotto di montagna arriva ad avere una percentuale di grasso dell'87 per cento e l'intermediario manipolatore gioca appunto su questa differenza per mantenersi nella legalità pur aggiungendo al burro un 4 o 5 per cento di acqua.

L'82 per cento dovrebbe essere, a mio giudizio, elevato. Non ne faccio formale proposta di modifica, perché ritengo che la legge debba

avere una pronta applicazione; tuttavia, non posso fare a meno di segnalare l'inconveniente che va a tutto vantaggio dei raccoglitori i quali rimanipolano il burro pur mantenendosi nei limiti della legalità, ai danni dei consumatori che pagano quel 4 o 5 per cento in più di acqua al prezzo del burro. Di qui la necessità di avvicinare sempre di più il produttore al consumatore.

Per il resto, io credo che la legge risponda alle necessità del momento, sempre che il Governo abbia la decisa volontà e l'autorità sufficiente per farla applicare, nel senso che si preoccupi di organizzare la necessaria vigilanza in modo che questi intermediari, i quali oggi operano al coperto della nostra insufficienza in materia di vigilanza, siano posti nella condizione di non poter più frodare il consumatore.

Non so se sia possibile attraverso l'accertamento dei dati medi della produzione, stabilire, zona per zona, la percentuale di grasso per il prodotto all'origine, in modo da evitare la successiva manipolazione del burro con la aggiunta di acqua che si concreta in una evidente frode al consumatore. Certo è che in tal modo, si eviterebbe almeno in parte all'inconveniente avvicinando il produttore al consumatore attraverso la costituzione di attrezzate latterie sociali nella montagna, il che consentirebbe di eliminare gli intermediari manipolatori. Comunque, così stando le cose, riteniamo che questo disegno di legge faccia fare un passo avanti alla situazione attuale. Prego, quindi, la Commissione di approvare il provvedimento.

FARINET. Vorrei fare una precisazione all'onorevole Bettiol. Le difficoltà da me rappresentate si riferiscono al burro prodotto in estate nei pascoli di alta montagna e non a quello delle latterie sociali a valle, latterie che funzionano solo nel periodo invernale. Il burro prodotto in alta montagna è il migliore, ma viene confezionato in grossi pani, data la impossibilità di disporre di un'adeguata attrezzatura per confezionarlo altrimenti, e le difficoltà del trasporto che si effettuano a mezzo di muli. Per questo vorrei che il Ministero, in sede di regolamento, trovasse il modo di contemperare, all'urgenza dell'approvazione della legge, questa necessità di mettere direttamente a contatto il produttore di alta montagna col consumatore.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Si potrebbe realizzare questo desiderio facendo affluire il burro di malga alla latteria del paese, in quanto la panettatrice costa pochissimo. Ritengo, invece, che una disposizione di legge al

riguardo aprirebbe una porta alle evasioni legalizzate.

MARENGHI. Noi siamo favorevoli al provvedimento e, nello stesso tempo, esprimiamo al Governo la nostra gratitudine per i suoi provvedimenti a favore del settore lattiero-caseario. Il disegno di legge attualmente in discussione segue, infatti, quello già approvato relativo all'ammasso dei formaggi e del burro, ed è molto atteso. Vogliamo sperare che, attraverso l'applicazione di questa nuova legge, le sorti del settore possano risollevarsi in maniera definitiva. Dato che la relazione Chiarini è stata veramente esauriente, le mie osservazioni si limiteranno al rispondere ad alcuni onorevoli colleghi. Debbo dire anzitutto all'onorevole Farinet che il termine « crema » riguarda qualunque crema, purché sia di latte di vacca; e, quindi, ovviamente il burro da siero è compreso nella dizione della legge. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Bettiol, non ritengo che si possa arrivare alla fissazione di una percentuale media di grassi per zona. La percentuale di grasso nel burro dipende più che altro dai sistemi di lavorazione e il consumatore, per poco che abbia di esperienza, si avvede quando la percentuale di grasso è troppo bassa. Piuttosto la legge, imponendo l'indicazione dell'origine sulla confezione pone il consumatore in grado di orientare la sua scelta verso quel produttore che fornisce il burro migliore.

Quindi, se non vogliamo modificare la legge e farla ritornare al Senato col conseguente ritardo che ne deriverebbe, ritengo si debba approvarla nel testo attuale, con la percentuale dell'82 per cento di grasso e con la pezzatura massima di un chilogrammo per la vendita diretta al consumatore.

Mi associo a quanto auspicato dall'onorevole Bettiol per quanto riguarda la vigilanza. Ci sono appositi uffici periferici del Ministero che hanno questo compito di vigilanza e repressione; basterà in sede di bilancio della agricoltura potenziarli aumentando i fondi destinati al loro mantenimento per metterli in grado di far fronte alle rinnovate esigenze.

SAMPIETRO GIOVANNI. Dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione della legge nel testo pervenuto dal Senato, anche perché le osservazioni degli onorevoli colleghi Farinet e Bettiol, pur essendo giuste, non sono tali da doverci realmente preoccupare. Mi permetto far rilevare all'onorevole Farinet che il termine di « crema » è più esatto di quello finora usato di « contenuto in grasso », perché la crema è il vero prodotto-base per la confezione del burro.

Quanto alla pezzatura del prodotto, francamente esiste il problema proposto dallo stesso collega Farinet; ma ritengo fondata anche la eccezione dell'onorevole Bettiol, che ogni concessione potrebbe aprire la porta alla frode; quindi, facciamo piuttosto il sacrificio di trovare le macchine impacchettatrici — che non costano molto — piuttosto che mettere la legge in condizione di essere violata.

Per quanto riguarda la percentuale in materia grassa nel burro, rilevo che essa è indipendente dalla stessa percentuale esistente nel latte. È il sistema di lavorazione che consente il maggior arricchimento del burro e bisogna dare la possibilità di lavoro anche alla tecnica meno progredita. D'altra parte, un burro all'82 per cento è un buon burro. Quindi, confermo il nostro consenso alla legge nel testo approvato dal Senato.

BERTONE. Mi associo alle conclusioni del relatore in merito all'approvazione senza modifiche del presente disegno di legge.

Se è vero che il settore lattiero-caseario si è ripreso in virtù dei provvedimenti approvati, è anche vero che ciò è dovuto in parte alla rivalutazione, avvenuta in quest'annata, del settore zootecnico. Si è avuta una notevole contrazione nella produzione del latte a favore della produzione della carne; di qui è derivata una migliore quotazione del latte.

Però, non è detto che sia evitata la possibilità di un nuovo appesantimento della situazione, per cui si prospetta la necessità di attuare rapidamente un provvedimento che possa tutelare la produzione del burro, la cui necessità è molto sentita dai produttori agricoli. Vi sono provincie nel nord — per esempio quella di Varese e quella di Genova — dove, pur scarseggiando il latte, si sono affermate industrie per la produzione del burro, donde l'esigenza di un accurato controllo che tuteli e il produttore originario e il consumatore dagli svantaggi della eccessiva industrializzazione.

Ritengo, a questo scopo, sufficiente il provvedimento in esame, purché si dia una decisa attuazione alla legge stessa, una volta approvata.

Vorrei qui riferirmi alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli colleghi Farinet e Bettiol per osservare che, di fronte al vantaggio che i produttori hanno di trovare una difesa per la loro produzione, essi possono ben affrontare il sacrificio di creare una organizzazione che possa permettere, sia ai malghesi della Valle d'Aosta, sia alle latterie di carattere cooperativo, di mettersi a contatto diretto dei consumatori, con evidente loro

vantaggio per quanto riguarda il ricavato del prodotto. Oggi la tecnologia del latte mette a disposizione strumenti di pochissimo costo che anche i malghesi possono acquistare per produrre burro nella pezzatura massima di 1 chilogrammo consentita per la vendita diretta al consumo.

Le preoccupazioni dell'onorevole Bettiol sulla umidità del prodotto e sulla percentuale in grassi partono dalla constatazione dell'esistenza di un prodotto che ha l'86-87 e anche 88 per cento di contenuto in grassi. Ciò è dovuto ad esigenze di conservazione. Sappiamo tutti che il burro con una umidità del 12-13 per cento si conserva bene e a lungo. È naturale, quindi, che il produttore all'origine, per conservare il prodotto, specie in periodi di minor consumo, ne mantenga elevato il tasso in grasso, per poi magari riportarlo, egli stesso, al tasso legale di umidità del 18 per cento, prima di cederlo all'impacchettatore, evitando così la speculazione di terzi.

Io, quindi, mi permetto di raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge, nel testo attuale, facendolo entrare rapidamente in attuazione in questo periodo di sostenutezza nel settore, onde stroncare le notevoli sofisticazioni che oggi avvengono nell'ordine di 300-400 mila quintali su 600-650 mila quintali di burro prodotto.

AIMI. Aderisco in pieno alle considerazioni dell'onorevole Bertone; però, vorrei che la Commissione si soffermasse a meditare le sue parole, perché mentre noi ci stiamo cullando nell'illusione che siano modificate quelle condizioni di fondo che determinarono il crollo nel settore lattiero-caseario. Esse, invece, permangono; e questo è forse l'unico provvedimento che può provocare qualche modifica a questo corso. Se, per avventura, dovesse continuare la flessione attualmente in corso nel mercato delle carni, l'anno venturo precipiteremmo per il settore lattiero-caseario in una situazione identica a quella dell'anno passato, essendo il presupposto identico a quello di due anni fa.

Quindi, per conto mio, è estremamente urgente che si approvi questa legge, così come è, senza emendamenti. Anche il Governo pensava di modificare, per migliorarla, la legge, ed io invito anche il Governo a non insistere, affinché se una modifica fosse tecnicamente necessaria, si potrà fare in seguito, tanto più che, essendo la legge del tutto nuova, può darsi che, in sede di applicazione, emerga la necessità di qualche correzione o modificazione che potrebbero formare oggetto di un unico successivo provvedimento.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1956

MARENGHI. Devo segnalare che il testo attuale dell'articolo 7 non proibisce, a mio avviso, l'aggiunta di latte o altre sostanze alla margarina, facilitandone la vendita. Le disposizioni dovrebbero, invece, essere più drastiche; ma data l'urgenza dell'approvazione di questa legge, se ne farà, se mai, oggetto di un progetto di legge a parte.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CHIARINI, *Relatore*. Tutti gli interventi avutisi nel corso della discussione hanno dimostrato una chiara competenza che non richiede alcuna risposta da parte del relatore. Faccio mie le considerazioni dell'onorevole Aimi sull'urgenza dell'approvazione del provvedimento che sarà certamente accolto con favore nel mondo agricolo. Vi sono centinaia di quintali di burro alterato che, ogni giorno, vengono immessi al consumo, in specie nelle grandi città; e se questa legge non entra rapidamente in vigore, non siamo in grado di ovviare al grave inconveniente colpendo i frodatori. Confermo, quindi, la mia richiesta di approvazione della legge nel testo trasmesso dal Senato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Trattandosi di una legge eminentemente tecnica, il Governo è favorevole alla sua approvazione e si associa alle argomentazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne darò lettura e, se non vi sono osservazioni od emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La denominazione « burro » è riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca.

Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione « burro » purché seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte.

L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la salubrità è consentito. La condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto, con l'alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 2.

È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;

b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;

c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;

d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;

f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 3.

Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto in peso di materia grassa non inferiore all'82 per cento.

(È approvato).

ART. 4.

Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo e contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura siano resi inservibili. Sull'involucro che racchiude il burro deve risultare, con caratteri indelebili e ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e nome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezione.

Nei locali destinati alla vendita al minuto per il consumo diretto non è consentita la detenzione di burro che non sia confezionato secondo le norme del presente articolo.

(È approvato).

ART. 5.

Il burro non destinato al consumo diretto può essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il con-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1956

fezionamento prescritto dal precedente articolo 4.

In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente

(È approvato).

ART. 6

I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi.

Le ditte, anche intermediarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro, devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data suddetta.

I titolari, gestori di magazzini di cui ai commi precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

(È approvato).

ART. 7

È vietata:

a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;

c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in lo-

cali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

(È approvato).

ART. 8.

Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce « carico » dovranno essere specificate le quantità delle materie grasse distinte per qualità introdotte nello stabilimento, ed alla voce « scarico » le quantità delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresì tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati; alla voce « carico » dovranno riportare i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti; alla voce « scarico » i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi alla voce « carico », tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti nei locali dello stabilimento.

La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico è obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento.

I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno però essere vidimati dall'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono essere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, non-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1956

ché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione.

La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

(È approvato).

ART. 9.

Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione « burro alterato non in vendita ». La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.

Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 10.

Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte è punito con la multa di lire 1.000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

(È approvato).

ART. 11.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000, salvo quanto previsto dal Codice penale per le frodi in commercio.

(È approvato).

ART. 12.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma e 9, primo com-

ma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.

(È approvato).

ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ultimo comma, è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.

(È approvato).

ART. 14.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

(È approvato).

ART. 15.

Il Giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;

c) che la sentenza venga affissa all'Albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

(È approvato).

ART. 16.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381; l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1956

ART. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

« Norme in materia di proroga dei contratti agrari » (2431).

Presenti e votanti 36

Maggioranza 19

Voti favorevoli 33

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge.

« Difesa della genuinità del burro » (2511)

Presenti e votanti 36

Maggioranza 19

Voti favorevoli 36

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Aimi, Audisio, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Cacciatore, Chiarini, Corbi, Curcio, De Marzi, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Farinet, Grifone, Gozzi, Marabini, Marengi, Marilli, Miceli, Minasi, Pavan, Pecoraro, Ricca, Rosati, Sampietro Giovanni, Sodano, Stella, Truzzi, Zanon.

È in congedo:

Sangalli.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI